

Corte di Cassazione Sezione Lavoro

Ordinanza 26 maggio 2026 n. 16300

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE

composta dagli ill.mi sigg.ri Magistrati:

Dott.ssa LEONE Margherita - Presidente

Dott.ssa PONTERIO Carla - Consigliera

Dott. PANARIELLO Francescopaolo - Consigliere

Dott. CASO Francesco Giuseppe Luigi - Consigliere-Relatore

Dott. BOGHETICH Elena - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 1677-2022 proposto da:

██████████ rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████

- **ricorrente** -

contro

FALLIMENTO DELLA Srl ██████████ in persona del suo curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████

- **controricorrente/ricorrente incidentale** -

nonché contro

██████████ Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ██████████

- **controricorrente** -

nonché contro

██████████

- **intimati** -

avverso la sentenza n. 2812/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/07/2021 R.G.N. 1769/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/04/2026 dal Consigliere Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO.

FATTI DI CAUSA

1. Con distinti ricorsi al Tribunale di Tivoli la ██████ Srl aveva proposto opposizione ai decreti ingiuntivi n. 268/2011, n. 267/2011 e n. 270/2011, con i quali era stato ad essa ingiunto il pagamento, rispettivamente, di Euro 78.431,11 in favore di ██████ di Euro 39.104,30 in favore di ██████ e di Euro 57.065,00 in favore di ██████, a titolo di compensi dovuti per l'attività professionale svolta dal novembre 2010 al giugno 2011. L'opponente concludeva chiedendo di accertare il compimento di atti di concorrenza sleale o comunque contrari ai doveri di buona fede e correttezza e condannare i lavoratori opposti al pagamento, a titolo risarcitorio, dell'importo di Euro 1.787.500,00 ovvero all'importo ritenuto di giustizia e di revocare i decreti opposti o, in subordine, disporre la compensazione dei relativi importi con quanto dovuto dagli opposti a titolo risarcitorio.

1.1. Si costituivano i lavoratori opposti, chiedendo il rigetto dei ricorsi in opposizione e, in via preliminare, la chiamata in causa della ██████ Spa e dell'█████ Srl, le quali, a loro volta, si costituivano chiedendo il rigetto delle domande avanzate dalla società opponente ed eccependo comunque la loro estraneità al giudizio.

1.2. Con sentenza n. 305/2015 il Tribunale di Tivoli, disposta la riunione dei tre giudizi, rigettava le opposizioni, confermando i decreti ingiuntivi opposti; respingeva inoltre le domande riconvenzionali formulate dall'opponente e condannava la stessa al pagamento delle spese processuali nei confronti dei lavoratori opposti, compensandole con le società terze chiamate.

2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado appellata dal ██████ Srl, cui era subentrato in corso di secondo grado (a seguito d'interruzione del processo e successiva riassunzione) il fallimento della medesima società, revocava il decreto ingiuntivo n. 268/2011 e condannava ██████ al pagamento in favore dell'appellante, a titolo risarcitorio, dell'importo di Euro 15.318,98, previa compensazione con quanto a lui dovuto a titolo di spettanze retributive, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo; rigettava, invece, l'appello nei confronti di ██████; condannava il ██████ al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellante, come liquidate per ogni grado; compensava integralmente le spese del doppio grado fra l'appellante e ██████ compensava, altresì, integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio nei confronti dei terzi chiamati.

9. Anche l' [REDACTED] Spa ha depositato controricorso, mentre gli altri tre intimati non hanno svolto difese in questa sede.

10. Le tre parti qui costituite hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente principale deduce "Nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, I comma n. 4 c.p.c., sotto il profilo della violazione del dovere costituzionale minimo di motivazione della sentenza con riferimento agli artt. 111 comma 6 Cost. e 132, II comma n. 4 c.p.c.".

1.1. Deduce che la sentenza ha "travisato, attribuendovi peraltro rilevanza abnorme, la scansione temporale dei fatti oggetto di giudizio e così incorrendo in un coacervo di contraddittorietà insanabili scaturenti dall'erronea collocazione dell'atto dimissionario del dott. [REDACTED] il 6.6.2011 nella giornata della settimana (secondo quanto riportato in sentenza a pag. 5), successiva al "venerdì 4.6.2011" e al "sabato 5 giugno".

Le dimissioni dunque sarebbero state rassegnate nella giornata di domenica secondo la sentenza impugnata con l'implicita conseguenza di aver legittimato, sulla scorta di tale erroneo presupposto, tutti i comportamenti del [REDACTED] contraddittoriamente stigmatizzati dalla Corte Distrettuale con riferimento al lunedì successivo e ai giorni seguenti.

Senonché la sentenza impugnata, in altra parte della motivazione - sempre a pagina 5 -, nel richiamare, virgolettandole, le dichiarazioni del teste [REDACTED], afferma, in aperta e insanabile illogicità e contraddittorietà, che il giorno 3 giugno cadeva di venerdì proprio come il giorno 4 giugno (sic!) in base a quanto asserito nel passaggio motivazionale di poco precedente".

2. Tale motivo è infondato non ricorrendo le insanabili contraddittorietà denunciate dal ricorrente.

3. Rilevato che i passaggi motivazionali cui allude il ricorrente sono contenuti non (solamente, come egli assume) nella pag. 5 dell'impugnata sentenza, bensì tra la pag. 6 e la pag. 7, in essi si legge: "Dunque ai fini della configurabilità della responsabilità del [REDACTED], dipendente della appellante con mansioni di direttore tecnico del reparto dialisi sino alle dimissioni rassegnate in data 6.6.2011, è del tutto irrilevante la sussistenza o meno della concorrenza sleale, fondandosi tale responsabilità sulla violazione degli obblighi contrattuali di cui al citato art. 2105 c.c. Ritiene la Corte che l'espletata istruttoria, valutata congiuntamente alle risultanze istruttorie del pregresso procedimento cautelare prodotte in atti, consenta di ritenere raggiunta la prova della violazione da parte del [REDACTED] dei doveri di fedeltà ex art. 2105 c.c.. Il teste [REDACTED], cliente per anni dell'appellante, ha riferito di aver fatto la terapia fino alle 11 di sera del venerdì 4.6.2011 e di aver ricevuto il giorno successivo, sabato 5.6.2011, una telefonata del dr. [REDACTED] con cui gli comunicava che lui e i dottori [REDACTED] erano passati a lavorare al Medicus, presso il quale avrebbe potuto continuare le cure. Il teste ha

dichiarato di aver chiamato il Centro appellante il lunedì successivo 6.6.2011 e di aver appreso che non c'era più nessuno, pertanto iniziava a effettuare la dialisi al [REDACTED]. Dunque, [REDACTED], in costanza di rapporto di lavoro (cessato per dimissioni senza preavviso il 6.6.2011), invitava uno dei pazienti in cura a recarsi ad effettuare i trattamenti di dialisi in altra struttura concorrente.

Il teste [REDACTED] ha confermato le dichiarazioni rese in sede cautelare precisando che uno dei pazienti, Fr., in data 4.6.2011 andò a salutare lui e gli altri infermieri del reparto emodialisi dicendo che era stato trasferito ad altra struttura. Ha inoltre dichiarato di aver contattato telefonicamente il [REDACTED] il quale gli aveva detto di non preoccuparsi. Ha infine confermato che il lunedì successivo (6.6.2011) non sono stati più trovati i faldoni contenenti le cartelle cliniche e le schede terapeutiche dei pazienti in cura.

Tali dichiarazioni sono corroborate da quanto riferito in sede cautelare dallo stesso Fr. che ha precisato di aver volontariamente deciso di seguire il corpo medico dopo aver saputo che si spostava in altra struttura. L'informatore ha dichiarato di aver ricevuto una telefonata dal [REDACTED] in data 4.6.2011 con cui lo informava di aver presentato le dimissioni un paio di giorni prima (dimissioni in realtà rassegnate il 6.6.2011) e di aver deciso di seguire il proprio medico di fiducia e praticare la terapia al Medicus, passando dunque a salutare gli infermieri presso il Centro appellante.

L'informatore [REDACTED] Direttore Generale del [REDACTED], ha dichiarato che "... antecedentemente al 4 giugno [REDACTED] si rivolsero al Nomentana chiedendo di poter compiere prestazioni libero professionali relative a loro pazienti e ciò avvenne circa un dieci giorni prima della data indicata, ricordo che risposi che non ci sarebbero stati problemi ma di parlare con il dr. Ca. che era il responsabile".

Il [REDACTED], anch'egli sentito come informatore nel procedimento cautelare ha dichiarato che: "venerdì 3 giugno 2011 si è presentato il Ba.Gu. presso il centro e ci ha chiesto se avevamo disponibilità perché c'era da trasportare dei pazienti da sottoporre a dialisi, se c'era disponibilità di posti... lui in quel momento è venuto, mi ha detto che si trovava in difficoltà ed io gli sono andato incontro e come ho detto ho approntato la terapia già quella stessa domenica".

Tutti i testi escussi nel presente grado di giudizio hanno confermato che il lunedì 6.6.2011, data in cui il [REDACTED] ha presentato le dimissioni, non si sono presentati i pazienti per la dialisi e sono rimasti in tutto solo una decina di pazienti rispetto ai 75-80 precedentemente in cura.

Essendo incontroverso che la dialisi deve essere effettuata di norma ogni due giorni, appare evidente che l'invio dei pazienti ad altra struttura è stato predisposto dal [REDACTED] prima di presentare le dimissioni in data 6.6.2011, atteso che quel lunedì i pazienti non si sono presentati per effettuare la dialisi presso l'appellante, ma si sono recati presso altre strutture. Tale condotta costituisce palese violazione degli obblighi di cui all'art. 2105 c.c. ed è pertanto idonea a fondare la responsabilità del Ba.Gu. a prescindere dalla sussistenza della concorrenza sleale e di una relazione di interessi con le società chiamate in garanzia".

4. Osserva anzitutto il Collegio che in tale parte della loro motivazione i giudici di secondo grado si sono costantemente riferiti al 6.6.2011 quale data delle dimissioni senza preavviso del [REDACTED] e,

quando lo hanno specificato, hanno altresì indicato quel giorno come un lunedì (come in effetti è, secondo il calendario del mese di giugno dell'anno 2011).

La trascritta parte di motivazione, inoltre, è soprattutto dedicata a riportare le deposizioni testimoniali o di informatori, sicché il dato che il solo teste ■■■ si sia riferito al giorno 4.6.2011 come a un venerdì e al seguente giorno 5.6.2011 come ad un sabato ben può spiegarsi con una veniale confusione o errore mnemonico del testimone, tanto più che il medesimo ■■■ ha anche fatto riferimento al "lunedì successivo 6.6.2011" e che gli altri testi o informatori, le cui dichiarazioni sono state considerate dalla Corte, hanno indicato date o cronologia dei fatti perfettamente congruenti con il dato che il 6.6.2011 cadesse di lunedì, come in effetti è.

Pertanto, la ricostruzione anche cronologica dei fatti salienti di cui è causa, quanto alla posizione del ■■■■ (che esclusivamente viene qui in considerazione), è stata motivata in modo perfettamente plausibile.

4.1. Resta, perciò, confermato che nell'impugnata sentenza in parte qua non si riscontra il benché minimo "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" (come delineato nelle note sent. n. 8053/2014 e n. 8054/2014 delle Sezioni unite di questa Corte).

5. Con il secondo motivo il ricorrente principale denuncia: "Violazione e falsa applicazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 2105, 1175, 1375 c.c."

5.1. Deduce in particolare che: "... l'art. 2105 c.c. è stato falsamente applicato dalla Corte d'Appello di Roma sulla base dei seguenti presupposti:

1. l'odierno ricorrente sarebbe stato ancora pienamente vincolato agli obblighi di fedeltà, correttezza e buona fede nelle date indicate in sentenza sebbene le stesse fossero pressoché coincidenti con le dimissioni per giusta causa presentate dal dipendente a distanza di poche ore;

2. il dott. Ba.Gu. avrebbe tenuto condotte e svolto attività contrarie agli interessi del datore di lavoro, quali la violazione del divieto di trattare affari per conto proprio o di terzi in concorrenza con l'imprenditore nel medesimo settore produttivo o commerciale.

La Corte ha, innanzitutto, erroneamente ritenuto che gli obblighi di cui agli artt. 2105, 1175 e 1375 del Codice Civile trovino applicazione in un contesto temporale di poche ore (al massimo 48 ore) intercorrente tra le desunte attività infedeli (che si sostanzierebbero addirittura nelle mere informative ai pazienti) e le dimissioni avvenute a distanza di uno o due giorni (a seconda di quale asserito inadempimento andrebbe preso in considerazione)".

6. Il motivo è infondato con rilevanti profili d'inammissibilità.

7. Giova premettere che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, è incontrovertito che "la violazione del dovere di fedeltà sancito dall'art. 2105 c.c., il quale si sostanzia nell'obbligo del lavoratore di astenersi da attività contrarie agli interessi del datore di lavoro, senza necessità che esse siano idonee ad integrare una concorrenza sleale, a termini degli artt. 2592, 2593 e 2598 c.c. (Cass. 5 aprile 1990, n. 2822; Cass. 30 gennaio 2017, n. 2239), riguarda la concorrenza che il prestatore possa svolgere non già, dopo la cessazione del rapporto, nei confronti del precedente datore di lavoro, ma quella che egli abbia svolto illecitamente nel corso del rapporto di lavoro, attraverso lo sfruttamento di conoscenze tecniche e commerciali acquisite per effetto del rapporto stesso (Cass. 19 luglio 2004, n. 13394; Cass. 29 agosto 2014, n. 18459)" (così nel par. 3.1. di Cass. n. 3543/2021). È stato ribadito che il dovere di fedeltà sancito dall'art. 2105 c.c. si sostanzia nell'obbligo del lavoratore di astenersi da attività contrarie agli interessi del datore di lavoro e in esso è incluso anche il divieto di trattare affari per conto proprio o di terzi in concorrenza con l'imprenditore nel medesimo settore produttivo o commerciale (cfr. Cass. 20 gennaio 2017, n. 2239, cit., Cass. 19 aprile 2006, n. 9056, richiamata anche dalla Corte territoriale; e, più di recente, nella motivazione Cass. n. 3013/2023).

Per altro verso, è consolidato l'indirizzo di questa Corte che riconosce al dovere di fedeltà del dipendente un contenuto più ampio di quello desumibile dall'art. 2105 c.c. dovendo tale precetto integrarsi con il principio di correttezza e buona fede (Cass. n. 144/2015, Cass. n. 98711/2017, Cass. n. 2474/2008) a tale fine venendo in rilievo anche la mera potenzialità lesiva della condotta (Cass. n. 2474/2008, Cass. n. 7990/2020; e, più di recente, in termini nella motivazione Cass. n. 11172/2022).

7.1. La sentenza impugnata è conforme agli ora esposti principi di diritto (che in gran parte ha richiamato nella propria motivazione alle pagg. 5-6 e 11).

7.2. Rileva preliminarmente il Collegio che con il secondo motivo ora in esame il ricorrente impugna i passaggi motivazionali già sopra trascritti per esaminare il primo motivo di ricorso.

7.3. Ebbene, in primo luogo il ricorrente non coglie esattamente la ratio decidendi in fatto della Corte di merito espressa in tali passaggi motivazionali.

Più nello specifico, i giudici di secondo grado hanno affermato la violazione dell'obbligo di fedeltà ex art. 2105 c.c. da parte dell'odierno ricorrente, reputando ben altro e di più che i "presupposti" asseritamente "erronei" da lui indicati.

Invero, in base all'accertamento fattuale operato dalla Corte d'Appello, il Ba.Gu. già una decina di giorni circa prima del 4 giugno si era attivato per poter compiere altrove, e, segnatamente, presso il Nomentano Hospital, le proprie "prestazioni professionali relative a loro pazienti"; il che rivela che il Ba.Gu., peraltro direttore tecnico del reparto dialisi del centro del quale era dipendente, fosse intenzionato, non solo a rassegnare le proprie dimissioni, ma a continuare la propria opera con gli stessi pazienti che si avvalevano del reparto dialisi presso la datrice di lavoro, con un sensibile anticipo rispetto alla data delle sue dimissioni (presentate "senza preavviso" solo il 6.6.2011, come più volte evidenziato dalla Corte). Inoltre, le c.d. comunicazioni ai pazienti in questione, se sono collocabili nella giornata del 4.6.2011, vale a dire, due giorni prima del 6.6.2011, avevano fatto sì che

fin da quel giorno i pazienti interessati dalla dialisi non si presentarono presso il centro; tali comunicazioni, poi, sempre secondo quanto accertato dalla Corte di merito, erano state espresse talvolta in termini inveritieri (dichiarando all'utente Fr. il 4.6.2011 di aver presentato le dimissioni un paio di giorni prima) o tali da indurre nei pazienti interessati l'affidamento che le prestazioni di cui avevano bisogno potessero essere loro fornite, non più presso la datrice di lavoro del Ba.Gu., bensì presso diversa struttura ma con il medesimo personale medico (come quando il Ba.Gu. comunica al Ri. che egli e i dottori Pa.Au. e To.Ma."erano passati a lavorare al Medicus", quando tanto ancora non si era verificato).

7.4. Nota, infine, il Collegio che parte delle considerazioni svolte dal ricorrente principale (v. pag. 17 del ricorso) si basano su dati fattuali non corrispondenti a quelli accertati dai giudici d'appello, come quando assume genericamente che dal lunedì "6 giugno del 2011 decorrevano le dimissioni del sig. Ba.Gu." ma "peraltro erano state anticipate verbalmente nei giorni lavorativi (ovvero dal lunedì al sabato) della settimana precedente"; oppure si basano sulla portata secondo il ricorrente da annettersi alle dichiarazioni del Ri. (in ordine alle quali si rimanda a quanto osservato nell'esaminare il primo motivo).

8. Con il terzo motivo il ricorrente principale denuncia: "omesso esame su uno o più fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. manifesta contraddittorietà comportante vizio costituzionalmente rilevante, con riguardo alla omessa valutazione del contenuto delle comunicazioni ai pazienti. Insussistenza dell'elemento soggettivo sotteso alla realizzazione di una concorrenza sleale valutata sotto il profilo dell'obbligo di fedeltà".

9. Il motivo è interamente inammissibile.

10. Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, attraverso la mescolanza e la sovrapposizione di ragioni tra loro eterogenee, prospetti relativamente alla medesima questione motivi di censura tra di loro incompatibili come avviene per i motivi di ricorso di cui ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., il primo dei quali presuppone la non contestazione della ricostruzione fattuale mentre il secondo contesta proprio tale ricostruzione sulla base della non completa istruzione probatoria (così, ex plurimis, Cass. n. 1859/2021; n. 14634/2020; n. 10212/2020). Difatti, in seno al medesimo motivo di ricorso non possono coesistere censure caratterizzate da irridimibile eterogeneità, così che non risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell'uno o dell'altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità, tale da rendere impossibile l'operazione di interpretazione e sussunzione delle censure (Cass. n. 12625/2020).

10.1. Ebbene, la rubrica del terzo motivo si riferisce esclusivamente al mezzo di cui all'art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c.; ma vi è dedotta altresì un'anomalia motivazionale in chiave di "manifesta contraddittorietà comportante vizio costituzionalmente rilevante, con riguardo alla omessa

valutazione del contenuto delle comunicazioni ai pazienti"; vizio, questo, che doveva essere piuttosto denunciato in base al diverso mezzo di cui all'art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c., deducendo la nullità della sentenza per tale ragione (cfr. in tal senso di recente, ex plurimis, Cass., sez. un., n. 5792/2024 nel par. 10.9.). Inoltre, il ricorrente allude anche ad una "Insussistenza dell'elemento soggettivo sotteso alla realizzazione di una concorrenza sleale valutata sotto il profilo dell'obbligo di fedeltà"; deduzione che in ipotesi parrebbe da sussumere nell'ancor diversa ipotesi della violazione delle norme di diritto ex art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c.

Del resto, l'inestricabile commistione di censure eterogenee emerge chiaramente dallo svolgimento del terzo motivo (cfr. pagg. 23-25 del ricorso).

11. Con il quarto motivo il ricorrente principale denuncia "omesso esame su uno o più fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., con riguardo alla omessa valutazione della mancata corresponsione degli emolumenti per oltre sei mesi: fatto decisivo e determinante che ha portato il dott. Ba.Gu. alle dimissioni".

12. Il motivo è inammissibile.

13. In primo luogo, il ricorrente non considera che la Corte d'Appello, quando ha espresso le sue definitive valutazioni circa la posizione del ██████ (differenziata rispetto a quella degli altri due medici), ha osservato che: "Il dovere di fedeltà non viene meno per effetto dei notevoli ritardi accumulati dalla società appellante nel pagamento delle spettanze, peraltro confermato dai testi escussi" (così a pag. 11 della sentenza). Pertanto, l'aspetto che il ██████ assume pretermesso nelle valutazioni della Corte è stato, invece, senz'altro apprezzato dalla stessa.

13.1. In secondo luogo, dev'essere rimarcato che la violazione dell'obbligo di fedeltà ex art. 2105 c.c., nel caso di specie, non viene in considerazione sul piano di un licenziamento disciplinare per giusta causa o di dimissioni del lavoratore senza preavviso perché asseritamente sostenute da giusta causa ex art. 2119, comma primo, c.c.

Invero, la datrice di lavoro non aveva impugnato in via riconvenzionale le dimissioni senza preavviso del ██████ ma aveva agito in riconvenzione (anche) contro l'opposto solo per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni risentiti per la sua condotta anteriore alle dimissioni; condotta, come si è visto, giudicata dalla Corte distrettuale contraria al dovere di fedeltà ex art. 2105 c.c., in termini di preordinazione sul piano soggettivo, avendo ritenuto "evidente che l'invio dei pazienti ad altra struttura è stato predisposto dal ██████ prima di presentare le dimissioni in data 6.6.2011".

14. Con il quinto motivo il ricorrente principale denuncia: "violazione e falsa applicazione di norme di legge ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 2697 c.c. e art. 115, 116, 421

c.p.c.". Censura la sentenza impugnata "anche nella parte in cui, omettendo di valutare la totale assenza di prova circa l'esistenza di un danno attribuibile alla condotta del dott. Ba.Gu.".

15. Con l'unico motivo del proprio ricorso incidentale, il fallimento della società ex-datrice di lavoro denuncia: "Violazione dell'art. 1223 Cod. civ.. Violazione degli artt. 1226 e 2056 Cod. Civ., nonché dell'art. 432 cp.c. Omesso esame circa più fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, Art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c.".

16. Sia il quinto motivo del ricorso principale che l'unico motivo del ricorso incidentale attingono la medesima parte della motivazione dell'impugnata sentenza (alle pagg. 11-12), che attiene alla "quantificazione del danno" ritenuto prodotto dalla condotta tenuta dal ██████ sicché possono essere congiuntamente esaminati.

16.1. Entrambi i motivi sono inammissibili sia pure per ragioni in parte differenti.

17. Ebbene, circa il quinto motivo del ricorso principale è sufficiente considerare che esso - formulato esclusivamente per la violazione delle indicate norme di diritto ex art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c. - s'incentra in realtà su una differente valutazione delle risultanze processuali (v. in particolare pagg. 29-32 del ricorso per cassazione), non consentita né apprezzabile in questa sede di legittimità.

18. L'unico motivo del ricorso incidentale, in base ai principi di diritto richiamati in precedenza (nel par. 10. di questa motivazione), riferendosi nel contempo ai differenti mezzi di cui ai n. 3) e n. 5) dell'art. 360, comma primo, c.p.c., realizza un'impropria commistione di censure eterogenee, che resta solo confermata dallo sviluppo del motivo (v. pagg. 23-28 del controricorso). Inoltre, la ricorrente incidentale sollecita una valutazione equitativa del maggior danno asseritamente risentito rispetto a quello liquidato dalla Corte d'Appello soprattutto in base ad un proprio apprezzamento di determinate risultanze processuali, come il contrapposto quinto motivo del ricorso principale.

19. Stante la reciproca soccombenza in questa sede, le spese del giudizio di cassazione possono essere integralmente compensate tra il ricorrente principale e la ricorrente incidentale. Queste ultime parti sono, però, tenute al cd. raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

20. Nulla dev'essere quanto alle spese per gli intimati Pa.Au., To.Ma. e Ce.Di. Srl (rimasti tali). Quanto alla I.N. Spa, essa, nel proprio controricorso, si è limitata a chiedere a questa Corte di "dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'Appello impugnata nella parte in cui accerta la mancata riproposizione in appello della chiamata in garanzia di IN. e, per l'effetto, tenerla indenne da qualsiasi eventuale pronuncia di condanna". Invero, il provvedimento richiesto da detta

controricorrente non rientra tra quelli che questa Corte di legittimità può adottare e, inoltre, la sua difesa, anche nella propria memoria ex art. 380-bis c.p.c., non ha chiesto la condanna di nessuna delle altre parti al pagamento delle spese sopportate in questa sede. Tali spese, pertanto, sono irripetibili, in base al principio di diritto secondo cui: In tema di liquidazione delle spese processuali, ove venga proposto ricorso contro una sentenza pronunciata tra più parti in cause scindibili ed il ricorrente risulti soccombente, sono irripetibili le spese sostenute dal controricorrente al quale sia stato notificato il ricorso al mero scopo di "litis denunciatio", non essendo questi contraddittore del ricorrente e rimanendo indifferente all'esito della lite. (Nella specie, la S.C., investita dell'impugnazione di una sentenza, emessa dalla Corte di appello in sede di rinvio, di condanna della parte soccombente al risarcimento del danno per lite temeraria in favore dell'altra, ha dichiarato irripetibili le spese richieste per detta fase dai legali dell'intimata a titolo di litis denunciatio, in quanto gli stessi, costituitisi quali controricorrenti nel giudizio di legittimità, non potevano considerarsi contraddittori rispetto al capo di condanna ex art. 96 c.p.c., essendo già stata disposta a loro favore dalla corte territoriale la distrazione delle spese relative al rinvio) (così, da ultimo, Cass. n. 28032/2025; Cass. n. 8491/2023).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa interamente tra il ricorrente principale e la ricorrente incidentale le spese del giudizio di legittimità. Irripetibili le spese nei confronti di I.N. Spa

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data 9 aprile 2026.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2026.